



Comune di Toffia

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA N. 12 DEL 05.03.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 – revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.

L'anno 2019, addì cinque del mese di marzo, alle ore 09.30 e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari nella Sede comunale sita in Via Porta Maggiore n. 9, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale

ALL'APPELLO RISULTANO:

<i>Componenti</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
OLIVETI EMILIANO	SINDACO	X	
PEZZOTTI DANILO	Vice SINDACO		X
ZACCHIA ANTONIO	ASSESSORE	X	
	TOTALE	2	1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. Emiliano Oliveti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 12 del 05-03-2019

OGGETTO: approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il

divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari ad € 177.462,81;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Dato atto che la ricognizione annuale, effettuata con la presente delibera, non ha evidenziato per l'anno 2019 eccedenze di personale;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 20 marzo 2017 con la quale si è stabilito di provvedere alla modifica della dotazione organica approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 16/07/2015, eliminando il posto a tempo pieno, categoria D1, profilo professionale *“Vigile Urbano area amministrativa”*, ed inserendo il posto in regime di part time (ore 18 a settimana), categoria giuridica D3, profilo professionale *“Specialista area tecnica”*;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 22 marzo 2017 con la quale si è preso atto e si sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Angelo Felice Oliveti, categoria B3, per acquisizione del diritto alla pensione di anzianità lavoratori usuranti, con decorrenza 1 aprile 2017;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 26 aprile 2017 con la quale si è stabilito di procedere per un biennio, sino alla scadenza del mandato del Sindaco attualmente in carica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 comma 1 TUEL, alla copertura, a tempo determinato ed in regime di part time sino a 18 ore, il posto di specialista tecnico D3 inserito in dotazione organica (h 18);

Vista la delibera della Giunta comunale n. 35 del 24 luglio 2017, avente ad oggetto la presa d'atto e la conferma del decreto sindacale n. 2/2017, avente ad oggetto il conferimento del suddetto incarico ex art. 110 comma 1 TUEL;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 34 del 2 maggio 2018 con la quale si è stabilito di collocare a riposo il dipendente sig. Cosimo Longo per limite di età in regime di cumulo, a decorrere dall'1 luglio 2018, con cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dal 30 giugno 2018;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 52 del 17 ottobre 2018, con la quale si è disposto l'incremento orario da 18 a 24 ore del posto di specialista dell'area tecnica in regime di tempo parziale e, per l'effetto di variare su tale punto la dotazione organica;

Dato atto che la spesa media del personale nel triennio 2011 – 2013, costituente il tetto alla spese di personale per il 2018, è pari ad € 255.929,34;

Considerato, pertanto, che nell'anno 2018 si è verificata n. 1 cessazione di personale dipendente a tempo indeterminato di categoria giuridica B, posizione economica B2, in regime di part-tima a 18 ore, per una spesa di € 11.322,25;

-Visti:

l'art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, nel testo modificato dall'art. 16 comma 1 bis del citato D.L. 113/2016, modificato dall'art. 22 comma 2 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 e da ultimo dall'art. 1 comma 863 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, che così recita: *"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, **qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018"***;

l'art. 1 comma 234 della citata legge 208/2015, secondo cui *"per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato*

il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione ... è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale "mobilita.gov." ...";

l'art. 3 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 114/2014, il quale al comma 5 prevede che *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del **100 per cento a decorrere dall'anno 2018**. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. **A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.** L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo";*

l'art. 3 comma 6 del sopra citato Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 il quale prevede che i limiti assunzionali non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

Considerato, pertanto, che l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

-Dato atto che la legge finanziaria per il 2019, legge n. 145 del 30 dicembre 2018, non ha modificato la norma ora citata;

-Dato atto che il rapporto dipendenti – popolazione dell'anno 2019 è inferiore al rapporto medio dipendenti – popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 228 legge 208/2015 citata;

-Dato atto che, allo stato, non sono previste cessazioni di personale per l'anno 2019;

-Dato atto che, pertanto, il Comune potrà cumulare le risorse assunzionali derivanti dalla cessazione avvenuta nel 2018, pari al 100% della spesa sostenuta, con i residui derivanti dalla cessazione avvenuta nell'anno 2017, pari al 75% della spesa sostenuta;

- **Dato atto** che i margini assunzionali riferiti agli anni 2019-2021, comprensivi dei residui, ammontano complessivamente a € 32.739,00 e che la spesa del personale in servizio è pari a € 133.214,62;

-**Ritenuto** di determinare il seguente organigramma anche in termini finanziari (oneri riferiti, ai sensi del punto 2.1. lettera b) delle Linee guida ministeriali approvate l'8 maggio 2018, al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche)

CATEGORIA D	Cat.	Posti	Annotazioni	Spesa
Profilo professionale – Area				
Specialista area economico-finanziaria	D3	1 tempo pieno	Personale interno	-€ 38.114,73
Specialista area tecnica (PO)	D3	1 tempo pieno	Personale interno	-€ 38.114,73
Specialista area amministrativa(PO)	D3	1 tempo pieno	Personale in convenzione (12 h settimana)	-€ 38.114,73
Specialista area tecnica (PO)	D3	1 tempo parziale (18h settimana)	Personale (incremento orario a 24h)	-€19.057,37

CATEGORIA B

Operaio specializzato / autista scuolabus

Area tecnica	B3	1 tempo pieno	Vacante (a seguito di cessazione intervenuta l'1/04/2017 –	-€ 21.416,75
--------------	----	---------------	--	--------------

N.B. la capacità assunzionale di questa figura si deve computare al 75% della spesa sostenuta

Coadiutore amm.vo/assistente scuolabus Area amministrativa	B1	1 tempo parziale (h. 18 a settimana)	Personale interno (incremento 30 h a settimana)	-€ 11.322,25
Operaio generico assistente scuolabus Area tecnica	B1	1 tempo parziale (18h)	Vacante (cessaz. 30/06/2018)	-€ 11.322,25

N.B. la capacità assunzionale di questa figura si deve computare al 100% della spesa sostenuta

Ritenuto, salvo successive modifiche – legate anche alla scadenza prossima del mandato elettorale dell'Amministrazione in carica - di non procedere, allo stato a nuove assunzioni, a tempo indeterminato o a tempo determinato, per il triennio 2019 – 2021;

Ritenuto altresì di non prevedere, allo stato, eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di

contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata, ai sensi del punto 2 delle Linee guida ministeriali approvate l'8 maggio 2018, citate;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 21 dell'11 luglio 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei Conti conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 04.03.2019;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali in data 04.03.2019, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Con votazione favorevole unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, come segue:
 - a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 177.462,81;
 - b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
 - c) i margini assunzionali riferiti agli anni 2019-2021, comprensivi dei residui, ammontano complessivamente a € 32.739,00 e la spesa del personale in servizio è pari a € 132.214,62;

- d) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 non vengono previste, allo stato, assunzioni di personale a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, con salvezza di successive variazioni che dovessero rendersi necessarie;
- 2) di approvare l'organigramma – dotazione organica di cui in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative;
- 3) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 4) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 5) di dichiarare la presente delibera, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 TUEL

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE


(Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla **regolarità tecnica e contabile** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere:

FAVOREVOLE;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(De Santis Rina)



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Emiliano Oliveti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 68 dell'albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

Toffia li 21.03.2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Mattei Ilario

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 è stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Toffia li 21.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 dell'avvenuta adozione di questa deliberazione e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna.

Toffia li 21.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli

ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n.267:

ai sensi del 3° comma, in data _____ dopo il decimo giorno di pubblicazione;

ai sensi del 4° in data 05.03.2019 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Toffia li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli

La presente è copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo

Toffia li _____